

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

85° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 1991

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2612) (*)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni; stralcio degli articoli 15, 17 e 18)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 5 e <i>passim</i>
BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	13, 15, 18
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	23, 24
DELL'OSSO (PSI)	12, 13, 14
FRANCHI (Com.-PDS)	25
GALEOTTI (Com.-PDS)	3, 10, 11 e <i>passim</i>
GUIZZI (PSI)	25
MURMURA (DC), relatore alla Commissione	2, 8, 11 e <i>passim</i>
PONTONE (MSI-DN)	4, 24
RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro	4, 5, 6 e <i>passim</i>

(*) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2612) (*)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni; stralcio degli articoli 15, 17 e 18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 marzo scorso. Invito il relatore a fare il punto della situazione.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Dopo l'accordo sostanziale che mi pare sia stato raggiunto in precedenza, non credo si renda necessario un lungo discorso per illustrare l'attuale situazione. Il Governo ed il relatore hanno recepito nei loro emendamenti le osservazioni e le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

Abbiamo poi una serie di emendamenti di contenuto meramente formale con i quali il termine «prorogato» viene sostituito con l'altro «differito» per tutte le disposizioni contenute nei disegni di legge aventi ad oggetto termini già scaduti.

Ho poi presentato un emendamento all'articolo 8 con il quale, al comma 2, chiedo di sopprimere l'inciso «anche con il sistema del cottimo». Tale forma di retribuzione, infatti, configura un'integrazione salariale, un salario non più differito ma effettivo.

Da me e dal Governo sono stati poi presentati emendamenti all'articolo 16, per il quale vi è l'esigenza di disciplinare con una normativa apposita l'intera materia delle gestioni fuori bilancio. Desidero poi evidenziare che l'emendamento 16.3, presentato dal Governo, va inteso nel senso dell'introduzione di una sanatoria per un periodo non coperto da alcuna normativa.

Ho poi presentato due emendamenti aggiuntivi all'articolo 19, il primo dei quali concernente il termine fissato per la depurazione delle acque dei frantoi oleari. I ritardi con cui le regioni provvedono alla concessione di contributi o mutui per superare il problema creano, infatti, notevoli difficoltà ai piccoli produttori agricoli. Il differimento da me proposto, però, deve essere l'ultimo, poichè le questioni connesse alla mancata depurazione sono particolarmente delicate. Mi risulta del resto che l'ENEA sta preparando una serie di interventi che consentiranno l'utilizzazione produttiva di queste acque evitando nel contempo gli inquinamenti lamentati.

(*) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Ricordo inoltre che il collega Dell'Osso ha presentato emendamenti riguardanti il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.

Concludo raccomandando alla Commissione di esprimere un voto favorevole sul disegno di legge e ribadisco che occorre dar atto al Governo di non avere utilizzato in questa occasione, come invece era avvenuto in moltissime altre precedenti, la forma del decreto-legge. Rispettando la volontà del Parlamento è stato, infatti, presentato un disegno di legge che, pur avendo provocato degli inconvenienti, ha confermato una linea di tendenza che ci auguriamo sia mantenuta, la linea cioè di limitare al massimo il ricorso ai provvedimenti di urgenza.

GALEOTTI. Abbiamo già avuto modo nelle precedenti sedute di esprimere una valutazione generale sul provvedimento in discussione. Tra l'altro abbiamo riconosciuto - credo con estrema chiarezza - che per alcune situazioni stabilire un differimento dei termini era assolutamente necessario. Voteremo allora a favore dell'articolo 1 che prevede interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.

Accanto a queste norme però ce ne sono altre sulle quali non possiamo assolutamente convenire e su di esse richiamiamo l'attenzione dei colleghi e del Governo. Spesso infatti si propongono differimenti eccessivi che si ripetono, anno per anno, ormai da troppo tempo. All'articolo 4, tanto per fare un esempio, ci si rifà a termini contenuti nella legge 28 febbraio 1977, n. 10, la cosiddetta legge Bucalossi, e potrei citare anche altri dannosi differimenti. In questi casi non può mancare un giudizio negativo perchè ritengo che il Governo, che senz'altro avrà incontrato delle difficoltà, sia però anche colpevole di ritardi ed omissioni.

Il nostro dunque non è un atteggiamento pregiudizialmente negativo ed inoltre riconosciamo lealmente che è stata abbandonata la strada del ricorso al decreto-legge. Accogliendo infatti i suggerimenti che più volte abbiamo espresso in passato, la questione dei differimenti viene risolta con un disegno di legge. È un fatto che apprezziamo e che pensiamo debba diventare la norma.

Ciò detto vorrei ora soffermarmi sugli emendamenti che sono stati annunciati. Noi non voteremo l'emendamento del Governo all'articolo 16, nè quello presentato dal relatore riguardante la proroga al 1993 dei termini in materia di scarichi dei frantoi oleari. Ripeto, le ragioni della nostra contrarietà a quest'ultima proposta risiedono nel fatto che - a nostro avviso - è estremamente grave concedere una proroga così ampia poichè - come tutti sappiamo - queste attività sono altamente inquinanti. Forse, se lo slittamento del termine avesse riguardato solo i piccoli frantoi, l'emendamento avrebbe potuto anche avere il nostro consenso, ma, nei termini in cui è formulato, è invece assolutamente inaccettabile.

Viceversa, voteremo a favore dell'emendamento presentato dal collega Murmura al comma 2 dell'articolo 8 per le stesse ragioni da lui indicate, nonchè di tutte le modifiche di carattere formale preannunciate dallo stesso relatore. In sede di esame dei singoli articoli, al momento del voto, avremo poi comunque modo di esprimere, se necessario, valutazioni più specifiche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

*(Interventi in favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato)*

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per quanto concerne gli interventi in favore della comunità scientifica ed in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile di cui agli articoli 9 e 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Al relativo onere, complessivamente valutato nel limite massimo di lire 20 miliardi, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «È prorogato» a «1990» con le seguenti: «È differito al 31 dicembre 1991 il nuovo termine già».

1.1

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

PONTONE. Signor Presidente, intervengo in sede di votazione dell'articolo 1 per preannunciare il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale su tutti gli articoli del disegno di legge, riservandomi di dare una valutazione complessiva del provvedimento in sede di dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania)

1. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata da ultimo al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1991.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «già autorizzata» fino a «26 agosto 1984 e» con le seguenti: «disposta per il triennio 27 agosto 1981-26 agosto 1984.».

2.1

IL RELATORE

Alla fine del comma 1, sostituire la parola: «prorogata» con la parola: «differita».

2.2

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Silenzio-assenso per le concessioni edilizie)

1. Il termine previsto, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni

previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è prorogato al 31 dicembre 1991.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 1, sostituire la parola: «prorogato» con la parola: «differito».

3.1

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche in questo caso, il parere del Governo sull'emendamento è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Localizzazione di programmi costruttivi di edilizia economica e popolare in zone residenziali dei piani regolatori)

1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere di urbanizzazione, dei servizi pubblici e degli interventi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, il termine indicato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990 dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è prorogato al 31 dicembre 1991.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Alla fine del comma 1, sostituire la parola: «prorogato» con la parola: «differito».

4.1

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Cessione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata)

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, già prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 17 della legge 31 maggio 1990, n. 128, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1991, limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «ulteriormente prorogati» con la parola: «differiti».

5.1

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo il consenso del Governo all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Opere di edilizia penitenziaria)

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della predetta legge, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «ulteriormente prorogato» con la parola: «differito».

6.1

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Annuncio l'assenso del Governo sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, del testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

(Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con sede in Palermo è soppresso. Le residue funzioni vengono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia con sede in Palermo, cui è trasferito il relativo personale, nonchè gli uffici dirigenziali già individuati presso il soppresso Ispettorato.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 7, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 7-bis.

(Interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981, del marzo 1982)

1. L'agevolazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, è prorogata e continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.

2. All'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel settore agricolo"».

7.0.1

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non essendo pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza)

1. Il termine del 31 dicembre 1990 di cui all'articolo 23 della legge 31 maggio 1990, n. 128, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1991.

2. Le prestazioni di lavoro straordinario oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 27.844.000.000, è posto a carico dei bilanci delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La deroga alle vigenti disposizioni per lo svolgimento del lavoro straordinario da parte del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può essere autorizzata, con le modalità di cui al comma 2 e con validità fino al 31 dicembre 1991».

8.1

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere l'inciso «anche con il sistema del cottimo».

8.2

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, a seguito di ulteriori conteggi effettuati, si è appurato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo in esame è maggiore rispetto a

quello indicato nel comma 3. Pertanto, presento il seguente emendamento: «All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: «lire 27.844.000.000» con le altre: «lire 29.038.000.000», sul quale, peraltro, la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

GALEOTTI. Signor Presidente, chiedo molto brevemente la parola per annunciare che voteremo contro quest'articolo. Pur riconoscendo infatti che di fronte al pesante arretrato degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro in materia di trattamenti pensionistici o di altre pratiche a ciò attinenti (penso ad esempio alla ricongiunzione delle posizioni previdenziali, ai trattamenti pensionistici definitivi e provvisori) appare indispensabile ricorrere a quest'azione di carattere straordinario, so anche che noi da tanto tempo affermiamo che questo problema può essere affrontato e risolto solo ricorrendo ad una seria riforma degli istituti stessi e che c'è necessità di un reale decentramento. Alcuni passi, sia pure timidi, sono stati compiuti; bisogna continuare però in questa direzione e soprattutto adeguare le strutture informatizzandole e modernizzandole. Ciò renderebbe superfluo il continuo ricorso a prestazioni di lavoro straordinario che comportano un costo elevato per l'amministrazione pubblica sfiorando i trenta miliardi. Il nostro voto contrario non tende quindi a colpire l'attività e il personale di questi istituti, pensiamo però che per risolvere i tanti e gravi problemi che li riguardano la strada giusta da percorrere sia un'altra.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 9.

(Certificato di prevenzione incendi)

1. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, sarà emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «legge 13 aprile 1987, n. 149,» aggiungere le seguenti: «concernente gli edifici di interesse artistico e storico e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o ad ospitare manifestazioni culturali.»

9.1

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Con il mio emendamento intendo rendere più semplice la lettura del testo. Spiego cioè che cosa concernono i vari riferimenti legislativi contenuti nel testo dell'articolo.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole a tale modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

GALEOTTI. Pur apprezzando che nel testo si dica che entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1991 si dovrà provvedere all'emanazione di queste normative tecniche relative alla prevenzione di incendi, voteremo contro l'articolo. La definizione di dette normative infatti - come si evince dalla lettura dello stesso articolo - doveva essere già operante dal 1984.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

I senatori Dell'Osso e Guizzi hanno poi proposto alcuni emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 9, i seguenti articoli aggiuntivi:

«Art. 9-bis.

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dall'articolo 19 della legge 31 maggio 1990, n. 128, decorre dal 1° gennaio 1992».

9.0.1

DELL'OSSO, GUIZZI

«Art. 9-ter.

1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, da ultimo prorogato ai sensi dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è fissato al 31 dicembre 1991.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli».

9.0.2

DELL'OSSO, GUIZZI

«Art. 9-quater.

1. L'articolo 21 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è sostituito dal seguente:

“Art. 21. - 1. È fissato al 31 dicembre 1991 il termine previsto dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture e ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere.”».

9.0.3

DELL'OSSO, GUIZZI

«Art. 9-quinques.

1. L'articolo 22, comma 1, della legge 31 maggio 1990, n. 128, è sostituito dal seguente:

“Art. 22. - 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1992, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1985”».

9.0.4

DELL'OSSO, GUIZZI

DELL'OSSO. Signor Presidente, con i miei emendamenti propongo di modificare alcune disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1990, n. 128. In particolare, con l'emendamento 9.0.1 chiedo il differimento

di un anno del termine per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, mentre l'emendamento 9.0.2 prevede una proroga per i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 966 del 1985, in materia di servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In definitiva, essi tengono conto dell'esigenza di prorogare termini già scaduti e, oltre ad accogliere le istanze di diverse categorie interessate, hanno il fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di mettere a punto un progetto di definitivo riassetto della normativa in materia.

GALEOTTI. Pur non condividendo nel merito gli emendamenti presentati dal senatore Dell'Osso, vorrei presentare un subemendamento agli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, tendente ad inserire l'avverbio «improrogabilmente» prima delle date fissate per la proroga dei termini, al fine di vincolare il legislatore ed il Governo ad una più rigorosa osservanza delle scadenze fissate.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 mentre mi assumo la responsabilità come Governo di esprimere parere contrario sull'emendamento 9.0.3.

Qui si tratta di strutture che debbono essere ancora costruite e si prevede l'uso di materiali non idonei; per tali motivi sono contrario.

PRESIDENTE. Riguardo l'emendamento 9.0.4. vorrei esprimere le mie perplessità poichè ritengo che c'è tutto il tempo, prima del 1994, di valutare la situazione; pertanto l'emendamento mi pare prematuro.

GALEOTTI. Concordo con le perplessità espresse dal Presidente; questo emendamento è il segno di una previdenza veramente encomiabile.

DELL'OSSO. Parliamo senza conoscere a fondo i problemi. Si legge «1994» ed anche il Governo, stranamente, interviene bocciando un emendamento della maggioranza senza considerare che ci sono adesioni e richieste da parte di tutte le associazioni ed anche la sollecitazione della Banca d'Italia.

In apertura forse ho mancato, non leggendovi la relazione, che ho consegnato unitamente all'emendamento. La relazione, che fa capo al Ministero del tesoro e, per esso, alla Banca d'Italia, suffraga la necessità di approvare questo emendamento, che proroga di un anno tutte le disposizioni contenute nella legge 31 maggio 1990, n. 128.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei chiarire che il parere negativo del Governo è relativo solo alla proroga dei termini per quanto riguarda l'utilizzo del materiale.

Mi sembra assurdo prorogare termini che consentono una utilizzazione impropria del materiale dal punto di vista della prevenzione.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento mi è parso di capire che la data «1994» sia abbastanza ampia; questo disegno di legge di proroga non è certo il primo e non sarà l'ultimo e qualora ci fosse la necessità, nel 1993 provvederemo.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. L'impressione prima è quella che ha motivato l'opposizione del Governo, però ritengo che siano soggetti a questo nulla osta, ed erano beneficiati da questa norma, anche impianti pubblici, scuole, ospedali, uffici pubblici, che non si trovano nelle condizioni volute da questa normativa. Non c'è il pericolo che ha dato origine alla contestazione e alla opposizione del Governo.

Vorrei cercare di valutare più approfonditamente l'argomento poichè ho l'impressione che così obblighiamo alla chiusura decine di edifici pubblici.

PRESIDENTE. Vorrei invitare il collega Dell'Osso a ritirare gli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4 e a presentarli successivamente come disegni di legge a parte, con una motivazione più chiara circa la necessità della scadenza al 1994.

Pertanto, invito il collega Dell'Osso a ritirare gli emendamenti in vista di una iniziativa legislativa successiva.

DELL'OSSO. Acconsento a ritirare i miei due emendamenti riservandomi di presentarli successivamente in forma di autonomi disegni di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dai senatori Dell'Osso e Guizzi, integrato dalla modifica proposta dal senatore Galeotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dai senatori Dell'Osso e Guizzi, integrato dalla modifica proposta dal senatore Galeotti.

È approvato.

Art. 10.

(Ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

All'inizio del comma 1, sostituire la parola: «prorogato» con la parola: «differito».

10.1

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere favorevole alla modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

GALEOTTI. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se l'amministrazione si è avvalsa, e in che misura, della suddetta facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Fino ad ora se ne è avvalsa in maniera molto limitata, anche perchè la procedura al riguardo è abbastanza lunga e la materia complessa. In sostanza, si registra un gravissimo ritardo nell'attuazione della legge in questione, quindi il differimento del termine previsto dall'articolo 10 nasce proprio dalla necessità di renderla operativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

(Servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri)

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 indicato dall'articolo 27 della legge 31 maggio 1990, n. 128, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, di cui all'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

All'inizio del comma 1, sostituire la parola: «prorogato» con la parola: «differito».

11.1

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1 del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 12.

(Accordi di Osimo di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73)

1. Per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1991.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento e della relativa segreteria, previsto dall'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1990 con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 900 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6

marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 800 milioni per l'anno 1991».

12.1

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1986, n. 45,» le parole: «sono prorogate» sono sostituite con le parole: «possono essere svolte».

12.2

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di semplici rielaborazioni che non comportano nessuna modifica sostanziale.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1 presentato dal relatore che riformula il primo comma dell'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, sempre del relatore, che modifica parzialmente il comma 2 dello stesso articolo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 13.

(Completamento di strutture turistiche nell'Adriatico)

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 30 giugno 1991 relativo al completamento delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

2. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, possono essere impegnate nell'anno 1991.

È approvato.

Art. 14.

(Provvidenze per la Valtellina e zone adiacenti)

1. Il termine di tre anni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente la realizzazione di insediamenti

produttivi nei territori di cui all'articolo 1 della medesima legge, è prorogato di diciotto mesi.

2. La proroga di tre anni dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, decorre dalla data di approvazione del piano di cui all'articolo 5 della medesima legge.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 1, sostituire la parola: «prorogato» con la parola: «differito».

Sempre sull'articolo 14, la 5^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

«Per quanto riguarda l'articolo 14, in materia di proroga dei benefici fiscali e dei contratti di formazione lavoro per la Valtellina, la Commissione infatti subordina il proprio nulla osta alla condizione – ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento – che venga inserita una norma che limiti tale proroga alle sole iniziative poste in essere entro il 1990 e la escluda quindi per nuove iniziative: senza una norma di questo genere si pone infatti un problema di copertura finanziaria».

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legge prevede benefici fiscali per chi acquista un terreno per costruire o ricostruire, entro tre anni dall'acquisto stesso, un complesso produttivo. Molte persone però hanno già acquistato nel 1987 o nel 1988 dei terreni per questo scopo, senza poterne ricavare i benefici fiscali previsti poichè il piano-programma a cui la legge stessa rinvia non è ancora operante. È per questo che la proroga dei termini si è resa necessaria.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potremmo specificare che la proroga riguarda soltanto iniziative poste in essere entro il 1990.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Potremmo provvedere con un emendamento aggiuntivo del seguente comma:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle iniziative poste in essere entro il 1990».

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con entrambi gli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 15.

(Piano generale dei trasporti)

1. Per assicurare fino al 30 giugno 1991 la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento «Costituzione e funzionamento del CIPET».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Accogliendo le osservazioni formulate in proposito dal parere della Commissione bilancio, propongo lo stralcio dell'articolo in esame, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio testè formulata dal relatore. Preciso che l'articolo stralciato recherà il titolo: «Piano generale dei trasporti».

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, relativo alla soppressione delle gestioni fuori bilancio, è prorogato al 31 dicembre 1991.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, le parole da: «relativo» fino a: «31 dicembre 1991», sono sostituite dalla seguenti: «è differito fino alla data di entrata in

vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio, e comunque non oltre il 30 novembre 1991».

16.1

IL RELATORE

Alla fine del comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1991», con le parole: «30 novembre 1991».

16.2

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma 3:

«3. Restano validi gli atti e salvi gli effetti delle attività ed operazioni compiute nel periodo successivo alla scadenza dei termini previsti dalle leggi indicate nei commi 1 e 2, e fino all'entrata in vigore della presente legge».

16.3

IL RELATORE

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti formulati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

GALEOTTI. Signor Presidente, confermo il voto contrario della mia parte politica sull'articolo in questione, peraltro già preannunciato nel corso del mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 17.

(Utilizzo di disponibilità destinate alla salvaguardia ambientale)

1. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991.

GALEOTTI. Signor Presidente, noi siamo assolutamente contrari all'articolo 17 così come ci viene proposto dal Governo. Esso, infatti, prevede l'utilizzo nel corso del 1991 di somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990 e non ancora impegnate, il che configura una inaccettabile violazione delle norme di contabilità. Qui infatti siamo in presenza di un vero e proprio avanzo di bilancio e quindi sarebbe estremamente grave se passasse un simile principio; tra l'altro, l'utilizzo di tali somme viene disposto con un disegno di legge adottato chiaramente dal Governo in data successiva al 31 dicembre 1990.

Questa mia certezza deriva dal fatto che dalle varie disposizioni contenute nel disegno di legge e dalla relazione traspare con evidenza, in particolare quando si dice che il 31 dicembre 1990 è scaduta la proroga di un anno stabilita all'articolo 23, che chi ha assunto questo provvedimento lo ha fatto successivamente. Ci sono norme di contabilità però che non possono essere superate, altrimenti si corre il rischio di far saltare l'intero sistema. A mio avviso ci sono altre strade per utilizzare queste somme.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, propongo lo stralcio dell'articolo. In questo modo accoglieremo le osservazioni formulate dalla Commissione bilancio che in proposito si è espressa così: «Quanto infine all'articolo 17, la Commissione fa altresì presente che esso andrebbe soppresso, perchè tale norma è già stata introdotta nell'ordinamento con l'articolo 7 del decreto-legge n. 38 del 1991».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 17 che recherà il titolo: «Utilizzo di disponibilità destinate alla salvaguardia ambientale».

È approvata.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Anche per l'articolo 18, propongo lo stralcio ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento. In questo modo accoglieremo le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Commissione ambiente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 18 che recherà il titolo: «Risanamento ambientale degli stabilimenti Farmoplant di Massa Carrara ed Enichem di Manfredonia».

È approvata.

Articolo 19.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1991.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti presentati dal relatore Murmura:

«Art. 19-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 marzo 1993».

19.0.1

IL RELATORE

«Art. 19-*ter*.

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, è differito al 30 aprile 1991».

19.0.2

IL RELATORE

MURMURA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 19.0.1 è stato già illustrato ed è stata anticipata anche la dichiarazione di voto contrario da parte del collega Galeotti.

È un divieto che deve essere per il momento sospeso o rinviato o differito al 31 marzo 1993 anche per consentire alle regioni, oltre che ai piccoli produttori, di adeguare le proprie attrezzature alle norme.

Spesso noi approviamo una legge senza dare la possibilità di sistemare le cose e di adeguarsi alle nuove normative.

GALEOTTI. È esatto quello che ha detto adesso il relatore. Ho annunciato il mio voto contrario sull'emendamento 19.0.1 pur spiegando che avrei preferito che il termine non fosse stato differito al 31 marzo 1993 ma ad una data più vicina. Inoltre, avevo richiesto una indicazione molto chiara che riguardasse tante situazioni particolari di piccoli frantoi e non soltanto problemi temporali.

Manca il parere della Commissione ambiente su questo emendamento, anche se non è obbligatorio; ma su un argomento simile sarebbe

risultato molto opportuno un pronunciamento da parte di quella Commissione.

Per le ragioni che ho già ricordato, il mio voto sull'emendamento 19.0.1 non potrà che essere contrario.

BOATO. Mi associo a quanto detto dal collega Galeotti e annuncio il mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo 19-*bis*, proposto dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.0.2.

GALEOTTI. Un emendamento che a distanza di pochi mesi modifica il termine fissato da un decreto legge convertito il 30 gennaio 1991 non può non lasciarmi perplesso. Dover ricorrere ad una proroga a così breve distanza di tempo mi sembra che quantomeno configuri una certa imprevidenza da parte del Governo.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non c'è stata malizia in questo. Ci siamo semplicemente accorti che gli agricoltori, i destinatari cioè del provvedimento, non avevano potuto disporre di un termine sufficientemente ampio per prendere visione della normativa.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Una volta che le regioni avessero delimitato i territori danneggiati dei singoli comuni, si davano 30 giorni per presentare le domande. Gli agricoltori, però, non seguono con così grande attenzione le deliberazioni della regione.

GALEOTTI. Non lo metto in dubbio. Proprio però perchè si sapeva chi sono i destinatari della norma sarebbe stato preferibile prevedere per la presentazione delle domande uno spazio temporale più adeguato. Si doveva prevedere dunque che gli agricoltori non sarebbero stati informati in tempo utile e viene da chiedersi se il provvedimento non sia stato pensato per Gardini.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Anche voi avete votato a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 19-*ter*, proposto dal relatore.

È approvato.

Avverto i colleghi che, in sede di coordinamento finale del testo, l'articolo 19 verrà posposto ai due articoli aggiuntivi testè approvati.

BOATO. Signor Presidente, vorrei pregarla di operare una verifica sulle presenze, per accertare che le sostituzioni tra colleghi siano

avvenute con regolarità. Lo chiedo perchè ci sia una garanzia per tutti noi.

PRESIDENTE. Senatore Boato, le assicuro che la Presidenza è molto attenta a questi aspetti.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Signor Presidente, prendo nuovamente la parola per una dichiarazione di voto.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Ma come, senatore Boato, senza neanche aver ascoltato quello che abbiamo detto degli articoli?

BOATO. Faccio parte di cinque Commissioni di questo Senato, e dalla mattina alla sera lavoro per espletare il mio mandato di parlamentare. Se sono arrivato tardi è perchè finora ho partecipato ai lavori di altre Commissioni. Non credo però che per questo mi si debba negare di prendere brevissimamente la parola. I lavori dell'Assemblea del resto, in cui fra poco verrà votata la questione dei *capital gains*, non mi consentono di dilungarmi quanto vorrei. Ugualmente però debbo dire che la sede deliberante per un provvedimento così delicato non mi sembra la più appropriata poichè non consente gli approfondimenti che invece sarebbero necessari.

È indubbio che alcuni articoli abbiano un loro fondamento e una loro giustificazione, nell'insieme però mi pare - e lo dico senza toni stentori - che con questo provvedimento si dichiari il fallimento della capacità legislativa del Parlamento oltrechè della capacità di iniziativa e di previsione da parte del Governo.

Infatti, l'approvazione di un disegno di legge di 19 articoli, i quali prevedono una serie sterminata di proroghe di termini previsti da leggi approvate qualche anno fa o addirittura pochi mesi addietro, che potevano contenere al loro interno le stesse previsioni, altro non è - ripeto - che una dichiarazione di fallimento non solo della cultura di Governo, ma anche della capacità legislativa del Parlamento.

È questo il motivo per cui, pur dando atto che su alcuni singoli punti specifici l'esigenza di una proroga risponde ad una effettiva necessità, annuncio il mio voto contrario sull'insieme del provvedimento.

PONTONE. Signor Presidente, già nel corso dell'intervento svolto in discussione generale preannunciai il mio voto contrario sui singoli articoli, riservandomi però di esprimere, in sede di voto finale, una valutazione globale del provvedimento.

Ebbene, al termine dell'esame del disegno di legge, pur riconoscendo che alcuni articoli meritano di essere approvati perchè rispondenti ad effettive necessità, il mio giudizio sul complesso del provvedimento non può che essere negativo in quanto esso è chiaramente frutto della inerzia del Governo. Ricordo, tra l'altro, di aver detto le stesse cose l'anno passato nel corso dell'esame dell'analogo disegno di legge presentato dal Governo, in occasione del quale auspicai l'adozione di proroghe biennali che consentissero, nel frattempo, di risolvere i

problemi, evitando così di ritrovarci, anno dopo anno, a dover fronteggiare sempre le medesime esigenze.

A fronte, dunque, della perdurante inerzia, incapacità e insufficienza del Governo, nonché degli altri enti deputati a dare attuazione alle varie disposizioni legislative, non posso che esprimere il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sul disegno di legge in esame.

GUIZZI. Signor Presidente, nell'esprimere a nome del Gruppo socialista il voto favorevole sul disegno di legge n. 2612, debbo riconoscere come alcune delle osservazioni critiche avanzate dai colleghi che mi hanno preceduto abbiano una loro validità. Indubbiamente, infatti, nel momento in cui andiamo a legiferare, dovremmo prestare maggiore attenzione ai tempi realmente necessari per l'attuazione delle norme che approviamo, come pure ritengo che il Governo dovrebbe attrezzarsi diversamente nel dare applicazione alle disposizioni previste dalle singole leggi.

Detto questo, sono dell'avviso, però, che per una serie di settori il provvedimento abbia una sua validità indiscussa, in particolare per quanto riguarda gli articoli recanti proroghe in materia di protezione civile, di urbanistica, di lavori pubblici e di edilizia penitenziaria.

Questi sono, dunque, i motivi che inducono i senatori socialisti a votare a favore del provvedimento in esame.

FRANCHI. Signor Presidente, già nel corso della discussione generale abbiamo mosso rilievi e critiche anche severe nei confronti di questo provvedimento e di questo modo di governare che priva il Parlamento del suo fondamentale ruolo istituzionale. Noi - lo ripeto - abbiamo stigmatizzato più volte il comportamento del Governo caratterizzato da inadempienze e da ritardi e per queste ragioni non possiamo che esprimere un voto decisamente negativo sul disegno di legge n. 2612.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del provvedimento, avverto che nel titolo del disegno di legge il termine «proroga» viene sostituito con il termine «differimento» e che la numerazione definitiva degli articoli terrà conto, ovviamente, sia degli stralci deliberati che degli articoli aggiunti.

Poiché nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18.15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA